

Il principio di non-proteggibilità dello stile nel diritto d'autore

Quali implicazioni sulla tutela delle opere generate dall'IA

ANTONELLA DE ROBBIO
antonella.derobbio@gmail.com

DOI: 10.3302/XXXXXXXXXX

Introduzione al contesto

Il tema dell'utilizzo dello stile altrui, reso di stringente attualità dall'avvento delle intelligenze artificiali e dalla loro capacità di emulare stili artistici preesistenti, solleva complesse questioni giuridiche in materia di diritto d'autore e diritti connessi. Per affrontare adeguatamente la questione della liceità dell'utilizzo dello stile altrui, è fondamentale operare una chiara distinzione concettuale tra "stile" e "opera", poiché solo quest'ultima è oggetto di tutela giuridica nell'ambito del diritto d'autore. È opportuno quindi distinguere tra il concetto di "stile" e quello di "opera" entro il quadro normativo italiano Legge 633/1941 (Legge sul diritto d'autore) e dei principi giurisprudenziali consolidati. L'ordinamento giuridico italiano, attraverso la Legge sul diritto d'autore, tutela l'opera dell'ingegno in quanto espressione concreta e originale, e non il mero "stile" in astratto. L'ispirazione e l'utilizzo dello stile altrui, di per sé, sono legittimi e rientrano nel processo creativo. Il plagio si configura unicamente quando vi è la riproduzione non autorizzata di un'opera, anche in parte, purché la porzione copiata sia riconoscibile e rilevante. Le intelligenze artificiali, pur potendo emulare stili, non violano il diritto d'autore se producono opere nuove e originali, pur ispirate a uno stile preesistente, senza riprodurre elementi identificativi di opere protette. La sfida per il diritto d'autore nell'era digitale consiste nel trovare un equilibrio tra la protezione della creatività individuale e la promozione della libera circolazione delle idee e delle forme espressive, senza soffocare l'innovazione e la rielaborazione artistica. Le considerazioni etiche, oltre a quelle giuridiche, continueranno a guidare il dibattito

sulla definizione dei confini tra ispirazione, emulazione e plagio nell'utilizzo dello stile altrui.

Il concetto di "stile"

Il termine "stile", nel contesto artistico e letterario, si riferisce all'insieme delle caratteristiche formali proprie di un'opera artistica, di un autore, di una scuola o di un'epoca. È la "particolare forma in cui si concretizza l'espressione letteraria o artistica, e che è propria di un autore, di un'epoca, di un genere". Si tratta, in sostanza, di un modo di esprimere, di un "come" viene realizzata l'opera, piuttosto che del "cosa" viene espresso. Lo stile, di per sé, è astratto, impalpabile, e costituisce il substrato creativo che permea diverse espressioni artistiche, rendendole riconoscibili come appartenenti a un determinato autore o corrente. Il concetto di stile è intrinsecamente legato alla libertà di espressione artistica e alla circolazione delle idee. Limitare l'utilizzo dello stile significherebbe imporre una restrizione alla creatività, impedendo l'evoluzione delle forme artistiche e la libera ispirazione che è alla base di ogni processo creativo. Di conseguenza, il mero stile, in quanto tale, non può costituire oggetto di tutela autonoma nell'ordinamento giuridico.

Il concetto di "opera"

Diversamente dallo stile, l'"opera" è definibile come il "prodotto, frutto del lavoro artistico o intellettuale" o l'"effetto, il risultato concreto di un'attività artistica, intellettuale, materiale". L'opera è una creazione concreta, definita, riconoscibile e unica. Essa si materia-

lizza in un dipinto specifico, un testo letterario con una trama e personaggi precisi, una composizione musicale con una melodia riconoscibile. La sua concretezza e la sua originalità la rendono suscettibile di protezione giuridica. La Legge 633/1941, all'articolo 1, sancisce che "sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo". L'elemento fondamentale per la tutela è, dunque, il carattere creativo dell'opera, inteso come espressione personale dell'autore. La protezione non si estende all'idea in sé, ma alla sua forma espressiva originale.

La protezione del diritto d'autore nell'ordinamento italiano

La Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941) costituisce il pilastro normativo in materia di protezione delle opere dell'ingegno in Italia. Tale legge mira a tutelare l'autore e la sua opera, riconoscendo una serie di diritti morali e patrimoniali. L'articolo 2 della Legge 633/1941 elenca in modo non esaustivo le categorie di opere protette, tra cui:

1. **Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose:** indipendentemente dalla forma o dal modo di espressione.
2. **Opere e composizioni musicali:** con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale.
3. **Opere coreografiche e pantomimiche:** la cui traccia sia fissata per iscritto o altrimenti.
4. **Opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari:** compresa la scenografia.
5. **Disegni e opere dell'architettura.**
6. **Opere dell'arte cinematografica:** mute o sonore, purché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo.
7. **Opere fotografiche:** e quelle espresse con procedimento analogo alla fotografia, purché non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II.
8. **Programmi per elaboratore:** in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. La tutela si estende alle idee e ai principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.
9. **Banche di dati:** intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela non si estende al loro contenuto ma alla scelta o di-

sposizione dei materiali.

10. **Opere del disegno industriale:** che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

È fondamentale notare che la protezione si concentra sull'opera in quanto espressione concreta e originale, e non sulle idee, i principi, le scoperte scientifiche, le informazioni o le mere caratteristiche stilistiche. La titolarità originaria del diritto d'autore è costituita dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 6, L. 633/1941).

La legge riconosce all'autore sia diritti morali che patrimoniali:

- **diritti morali (art. 20 L. 633/1941):** sono diritti inalienabili e irrinunciabili, che tutelano la personalità dell'autore. Essi includono il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Questi diritti spettano anche agli eredi dopo la morte dell'autore (art. 23 L. 633/1941);
- **diritti patrimoniali:** consistono nel diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato. Sono diritti trasferibili e hanno una durata limitata nel tempo.

La questione della liceità dell'utilizzo dello stile altrui

Alla luce delle distinzioni operate e della normativa vigente ci si chiede se sia o meno lecito utilizzare lo stile altrui e se la tutela dello stile in sé trovi inapplicabilità nella norma italiana. Come argomentato, il mero "stile" non è suscettibile di protezione giuridica ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore. Ispirarsi allo stile di un autore, di una scuola o di un'epoca, di per sé, non costituisce violazione del diritto d'autore. L'imitazione di uno stile rientra nella sfera della libera creatività e non costituisce plagio, a meno che non si traduca in una riproduzione o rielaborazione dell'opera altrui. Il plagio si configura unicamente quando vi è la riproduzione, anche parziale, di un'opera altrui, appropriandosi della creatività dell'autore copiato. Copiare un'opera non significa solo riprodurre esattamente e nella sua interezza quel contenuto, ma anche copiarne una porzione riconoscibile e, in un certo senso, rilevante.

Le intelligenze artificiali, attraverso sofisticati algoritmi di apprendimento profondo, sono capaci di analizzare e replicare le caratteristiche formali distintive di uno stile artistico o letterario. Questa capacità si manifesta nell'estrazione di pattern compositivi, schemi cromati-

ci, strutture narrative o timbri sonori che definiscono l'identità stilistica di un autore o di una corrente, senza necessariamente procedere alla riproduzione di singole opere preesistenti. Tale processo, che non implica la copia dell'opera in sé ma l'assimilazione delle sue modalità espressive, rientra, in linea di principio, nella sfera della libera rielaborazione di idee e concetti, i quali, come noto, non godono di protezione autonoma nell'ordinamento giuridico. Il discrimine tra una legittima emulazione stilistica e un illecito plagio diviene, pertanto, un aspetto cruciale. Se l'intelligenza artificiale produce un'opera inedita che si limita a evocare o a richiamare lo stile di un autore, senza riprodurre elementi sostanziali e riconoscibili di un'opera protetta, il diritto d'autore non viene leso. La violazione si configura, invece, nel momento in cui l'output algoritmico non si limita a un richiamo stilistico, ma riproduce elementi distintivi e rilevanti di un'opera preesistente, configurando una copia o una rielaborazione non autorizzata. La valutazione sulla liceità si sposta, in tali casi, dall'analisi dello stile in astratto alla verifica della violazione del diritto esclusivo di riproduzione o di elaborazione dell'opera originale.

I confini tra stile e plagio: il ruolo delle intelligenze artificiali (IA) nel “goodwill”

L'avvento delle intelligenze artificiali, capaci di generare immagini o testi “in stile” di un determinato artista, ha reso più sottile il confine tra legittima ispirazione e illecita riproduzione. Se l'IA si limita a generare nuove opere che richiamano lo stile di un autore, senza riprodurre elementi specifici o riconoscibili di opere esistenti, non si configura un plagio. La capacità dell'IA di apprendere e rielaborare schemi stilistici, senza copiare l'opera in sé, rientra nella sfera della libera rielaborazione di idee e concetti, che non sono tutelati dal diritto d'autore. Tuttavia, il problema sorge quando la rielaborazione operata dall'IA, pur ispirandosi allo stile, produce un'opera che, per la sua stretta somiglianza o la riproduzione di elementi distintivi, possa essere considerata una copia o un'opera derivata non autorizzata di un'opera preesistente. In tali casi, la valutazione sulla liceità non si baserà sull'utilizzo dello stile in astratto, ma sulla violazione del diritto esclusivo di riproduzione o di elaborazione dell'opera originale.

Sebbene lo stile non sia direttamente tutelato dal diritto d'autore, l'ispirazione a uno stile altrui non è priva di limiti. Vanno quindi considerati sia i limiti alla libera ispirazione nel diritto all'immagine in analogia con la lealtà concorrenziale, in quanto possono sorgere questioni relative al diritto all'immagine dell'autore o alla

lealtà concorrenziale. Ad esempio, l'uso dello stile di un autore famoso per commercializzare un prodotto o un servizio in modo da ingenerare confusione con l'autore originale o i suoi prodotti, potrebbe configurare un atto di concorrenza sleale. Analogamente, la riproduzione di elementi distintivi che, pur non essendo tutelati dal diritto d'autore come “opera”, siano comunque associabili in modo univoco ad un determinato autore e alla sua reputazione, potrebbe ledere il suo diritto all'immagine o alla protezione del suo “goodwill”. Il “goodwill”, o avviamento, pur non essendo direttamente tutelato dal diritto d'autore come un'opera, assume rilevanza concettuale in relazione a esso. Rappresenta il valore immateriale della reputazione e della fama di un artista o di un autore, generato dalla sua unicità creativa, dal riconoscimento del suo stile distintivo e dalla fedeltà del pubblico. Sebbene il diritto d'autore protegga l'espressione concreta dell'opera, e non lo stile astratto, il “goodwill” è un patrimonio che ne scaturisce. L'imitazione dello stile, specialmente tramite intelligenze artificiali, pur non violando il copyright sull'opera in sé, può erodere o sfruttare indebitamente questo “goodwill”. Tale azione, se genera confusione o parassitismo, può configurarsi come atto di concorrenza sleale, lesivo della fama e dell'immagine dell'autore. In sostanza, il diritto d'autore tutela il prodotto della creatività, mentre il “goodwill” è il valore economico e reputazionale che si sviluppa attorno al creatore e al suo operato complessivo. La rapida evoluzione delle intelligenze artificiali e la loro crescente capacità di emulare stili artistici sollecitano il legislatore e la giurisprudenza a una profonda riflessione. Il tradizionale impianto del diritto d'autore, incentrato sulla tutela dell'opera in quanto espressione concreta e originale, si trova a confrontarsi con scenari inediti in cui il valore immateriale legato allo stile e alla reputazione dell'autore (il “goodwill”) può essere indirettamente intaccato. Questo scenario stimola il dibattito sulla necessità di strumenti giuridici ulteriori o di un'interpretazione evolutiva delle norme esistenti. Si esplora, ad esempio, l'opportunità di riconoscere specifiche tutele per l'identità stilistica degli autori, anche al di fuori della nozione classica di opera, o di rafforzare gli strumenti a contrasto degli atti di concorrenza sleale e di sfruttamento parassitario della reputazione altrui, al fine di bilanciare adeguatamente la libertà creativa, l'innovazione tecnologica e la protezione dei diritti morali e patrimoniali degli autori.

ABSTRACT

This paper analyzes the complex legal issues arising from the use of another's style, a topic made highly relevant by the advent of artificial intelligence (AI) capable of emulating pre-existing artistic styles. A fundamental distinction is drawn between "style" and "work," clarifying that only the latter is subject to protection under Italian copyright law (Law 633/1941). Style, as a mere abstract expressive form, is not independently protectable, and its imitation falls within creative freedom, unless it constitutes a reproduction or re-elaboration of a specific work. AI, by producing works "in the style of" an artist without copying recognizable elements of protected works, does not violate copyright. However, such emulation can have repercussions on the original author's "goodwill," meaning their reputational value. Where imitation causes confusion or unduly exploits another's fame, acts of unfair competition may arise, prompting debate on new legal tools to balance technological innovation and the protection of creativity